



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024

6° Adeguamento anno 2022

Sezioni:

- 2.1.1 Programmazione mandato 2019-2024
- 2.2.1 La Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici
- 2.2.3 La programmazione del fabbisogno biennale di beni e servizi superiori a E. 40.000,00
- 2.2.4 La Programmazione del fabbisogno del personale
- 2.2.5 Il programma degli

2.1.1. Programmazione mandato 2019-2024

LINEA STRATEGICA	1.QUALITA' URBANA, ECONOMIA E SVILUPPO
------------------	--

OBIETTIVO STRATEGICO 1.4 - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

MISSIONE 1: Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

PROGRAMMA 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

OBIETTIVO OPERATIVO 1.4.3: Attuare le strategie tributarie sul territorio in modo semplice ed immediato al fine di agevolare l'accesso da parte del cittadino-contribuente e allo stesso tempo migliorare l'esercizio della stessa potestà fiscale sul territorio, attraverso la riorganizzazione del servizio tributi a seguito della revoca delle funzioni dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord

Indicatore	Assessore di riferimento	Referente Tecnico	Anno Dup	Risultato 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Aumento della digitalizzazione dei servizi tributari rivolti ai cittadini	LODI ROBERTO	MIRTO PASQUALE	2022 2023 2024			30% dei contribuenti	50% dei contribuenti	100% dei contribuenti
STATO ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO	Con Del. C.C. n 86 del 29/06/2021 il Comune di Mirandola ha deliberato il recesso dalla Convenzione all'Unione Area Nord del Servizio Tributi a far data 01/01/2022. Attualmente è in corso l'organizzazione del servizio che dalla data sopra indicata è gestito direttamente dal Comune di Mirandola. La riorganizzazione comporta la riscrizione dei processi produttivi relativi alla gestione ordinaria, al recupero evasione e alla gestione del contenzioso tributario. La reinternalizzazione permette anche una maggiore efficienza nell'attivazione della digitalizzazione dell'intera gestione dell'attività connessa al Canone Unico Patrimoniale istituito con D.Lgs. 160/2019. L'amministrazione intende incentivare il contribuente ad approcciarsi in modo spontaneo agli obblighi fiscali utilizzando due leve: da un lato il servizio, l'assistenza e le informazioni che fornisce al cittadino, dall'altro il contrasto all'evasione fiscale. 6° Adeguamento Novembre 2022: L'amministrazione Comunale aderisce al progetto Regionale denominato "Giustizia Digitale" che si concretizza in una piattaforma di digitalizzazione dei processi amministrativi anche in materia tributaria che permette la facilità di accesso, l'interoperabilità e la semplificazione dei processi stessi da parte del Servizio Tributi							

LINEA STRATEGICA	2.POLITICHE SOCIALI E SANITARIE
------------------	---------------------------------

OBIETTIVO STRATEGICO 2.5 – PARI OPPORTUNITA' E PIENA REALIZZAZIONE

MISSIONE 12: Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 05: Interventi per le famiglie

OBIETTIVO OPERATIVO 2.5.2: Iniziative rivolte a neo mamme e neo papà, per conciliare la propria vita lavorativa con i tempi e gli impegni dedicati alla cura e alla crescita dei figli

Indicatore	Assessore di riferimento	Referente Tecnico	Anno Dup	Risultato 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Numero progetti attivati	MARCHI MARINA	FUNZIONE DELEGATA ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2021 2022 2023 2024		2	2	2	2
STATO ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO	L'aree dei servizi scolastici e dei nidi rientrano nelle funzioni delegate all'Unione Comuni Modenesi Area Nord e se ne occupa il Servizio per la Frequenza Scolastica e il Servizio Educativo 0-6. Per l'anno scolastico 2021/2022, a seguito del manifestarsi della richiesta superiore all'offerta del servizio nido, per i bambini rimasti esclusi, l'amministrazione ha sostenuto alcune famiglie che ne hanno fatto richiesta con un contributo finalizzato al pagamento di babysitter. Ad oggi sono già state avanzate proposte all'Unione per il sostegno alle famiglie dei bimbi che sono in lista d'attesa dei nidi di Mirandola ed in particolare riguardano la promozione della nascita di piccoli nuclei educativi (pge), anche attraverso un aiuto per l'acquisto degli arredi e per l'istituzione di un micronido. <u>1° Adeguamento Aprile 2022:</u> L'amministrazione procederà con la costruzione di un nuovo nido, valutazione effettuata a seguito della maggiore richiesta da parte delle famiglie; pertanto è stata prevista la spesa per l'affidamento dell'incarico di fattibilità tecnica ed economica. <u>4° Adeguamento Settembre 2022:</u> L'amministrazione intende continuare a fornire un sostegno concreto alle famiglie che si trovano esclusi dal servizio nido per l'anno scolastico 2022/2023, per carenza di posti. I bambini esclusi, tra sezione lattanti, medi e grandi sono 77 senza considerare la raccolta delle domande di iscrizione per i 7 posti della seconda graduatoria lattanti (che terminerà il 30 settembre e per la quale sono già pervenute oltre 20 richieste, oltre alle domande pervenute fuori termine. Pertanto verranno previsti, come già effettuato per l'anno scolastico 2021/2023, €. 15.000,00 a titolo di contributi a favore delle famiglie. <u>6° Adeguamento Novembre 2022:</u> Viene integrata la somma destinata all'erogazione di contributi per la frequenza dei figli ai centri estivi 2022 gestiti da soggetti pubblici e/o privati che hanno aderito al progetto "Conciliazione Vita-Lavoro", previsto dal D.Lgs. 105 del 30 giugno 2022, che ha la finalità di migliorare							

LINEA STRATEGICA	3.QUALITA' DELLA VITA, SICUREZZA E MOBILITA'
------------------	--

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2 – UNA CITTA' DA VIVERE IN SICUREZZA

MISSIONE 03: Ordine Pubblico e Sicurezza

PROGRAMMA 01: Polizia Locale e Amministrativa

OBIETTIVO OPERATIVO 3.2.2: Garantire l'efficienza e l'efficacia del controllo sul territorio mirandolese per contrastare e prevenire comportamenti illeciti, attraverso la riorganizzazione e potenziamento del servizio di polizia locale a seguito della revoca delle funzioni dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord

Indicatore	Assessore di riferimento	Referente Tecnico	Anno Dup	Risultato 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Numero posti di controllo ordinari	LODI ROBERTO	DONI GIANNI	2020 2021 2022 2023 2024	625	716	700	750	770
Numero veicoli controllati				6.457	7.363	7.300	7.500	7.700
Numero accertamenti per violazione del Codice della Strada				922	685	680	680	680
Contributi ai cittadini per l'installazione di impianti per la sicurezza				48.242	50.975	50.000	50.000	50.000
Attivazione del sistema di videosorveglianza						SI	=	=
STATO ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO	Con Del. C.C. n 55 del 06/05/2021 il Comune di Mirandola ha deliberato il recesso dalla Convenzione all'Unione Area Nord del Servizio Polizia Amministrativa Locale e Corpo Intercomunale di Polizia Locale a far data 01/01/2022. Dal 1/1/2022 è stata attivata la centrale operativa, il servizio di controllo sul territorio (scuole, mercato), l'organizzazione di alcuni eventi legati alla legalità e alla sicurezza, la gestione dell'impianto di videosorveglianza garantendo gli standard di qualità erogati in precedenza dall'unione. Suddetti servizi sono garantiti dall'esclusivo supporto di 1 dirigente, 1 commissario e 13 agenti di							

	frazioni. L'investimento complessivo previsto è di 700.000 euro in due anni, finanziato da avanzo di amministrazione. 6° Adeguamento Novembre 2022: Per soddisfare le numerose richieste di contributo per l'installazione di sistemi di allarme e anti-intrusione destinati ai cittadini privati viene incrementato lo stanziamento previsto per un importo complessivo di €. 68.148,55.
--	---

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2 – UNA CITTA' DA VIVERE IN SICUREZZA

MISSIONE 03: Ordine Pubblico e Sicurezza

PROGRAMMA 01: Polizia Locale e Amministrativa

OBIETTIVO OPERATIVO 3.2.3: Aggiornare e potenziare le competenze, i piani e l'operatività comunale in materia di Protezione Civile anche in relazione all'emergenza sanitaria

Indicatore	Assessore di riferimento	Referente Tecnico	Anno Dup	Risultato 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Numero Interventi del gruppo di lavoro	LODI ROBERTO	DONI GIANNI	2022 2023 2024			5	5	5
Numero volontari arruolati						15	20	20
STATO ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO	Nel 2022 sono stati stanziati nel bilancio di previsione 2022/2024, €. 40.000 per l'istituzione del Gruppo di Protezione Civile che è costituito da un gruppo di n. 15/20 volontari che si mettono a disposizione in occasione di emergenze provinciali, regionali, nazionali ed internazionali di protezione civile. Il gruppo dovrà partecipare a Corsi di Formazione e in base alle disponibilità e alle competenze acquisite tramite corsi di formazione, aggiornamenti ed esercitazioni di Protezione Civile organizzati dal Coordinamento Provinciale Mettersi, mettersi a disposizione. Il gruppo dovrà collaborare con il comune per l'attività di informazione alla popolazione per migliorare il livello di sensibilità in materia di protezione civile e sviluppare ogni altra attività ritenuta utile ai fini della protezione civile. 6° Adeguamento Novembre 2022: Viene rinviata la spesa per il vestiario e l'equipaggiamento necessario ai volontari che costituiscono il Gruppo Volontari di Protezione Civile in quanto il progetto di costituzione del gruppo viene rinviato al 2023.							

LINEA STRATEGICA	5. PROMOZIONE DEL TERRITORIO DAL CENTRO STORICO ALLE FRAZIONI
------------------	---

OBIETTIVO STRATEGICO 5.1 – ATTIVITA' SPORTIVA DIFFUSA E IMPIANTI ACCESSIBILI

MISSIONE 06: Politiche Giovanili, Sport e tempo libero

PROGRAMMA 01: Sport e tempo libero

OBIETTIVO OPERATIVO 5.1.4. - Incentivazione e promozione dell'attività sportiva al fine di coinvolgere tutti i protagonisti dell'associazionismo e volontari presenti sul territorio

Indicatore	Assessore di riferimento	Referente Tecnico	Anno Dup	Risultato 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Numero associazioni sportive impegnate nella gestione impiantistica	LODI ROBERTO	ZIROLDI GIAMPAOLO	2020	10	10	10	10	10
			2021					
			2022					
			2023					
Affidamento della gestione			2024			SI	=	=
STATO ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO	L'amministrazione ha affidato un appalto di servizio per la redazione dei piani economici finanziari di tutte le strutture ed impianti sportivi di proprietà del Comune (n. 14 impianti) al fine di procedere con l'affidamento di tutta la gestione degli impianti; per gestione si intende l'organizzazione e l'esecuzione dell'attività sportiva. 6° Adeguamento Novembre 2022: A seguito delle verifiche effettuate dalla ditta incaricata alla redazione dei Piani Economici Finanziari delle strutture sportive viene previsto per il centro sociale di Gavello un adeguamento del contributo per l'anno 2023 e 2024 prevedendo il riconoscimento di €. 25.000 in più all'anno per garantire la sostenibilità economica della gestione.							

	reso efficace il recesso completo o il ritiro di ulteriori funzioni con permanenza superiore a 5 anni. Con delibera di Giunta n. 207 del 28/12/2021 e n. 2 del 17/01/2022 è stata modificata la macrostruttura a valere dal 2022 con la creazione di cinque settori e creati nuovi servizi come il servizio "Sport, associazioni e volontariato" e il servizio "Promozione e accoglienza turistica". Dal 2022 è volontà dell'amministrazione cercare di anticipare la revoca delle funzioni relative al servizio finanziario, controllo di gestione e personale in quanto le criticità emerse sulla gestione comune con l'Unione di questi servizi, determina la convinzione dell'ente di recedere appena possibile. 6° adeguamento Novembre 2022: Per effetto della sentenza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto legittima la delibera di recesso del Comune di Mirandola dall'Unione, si è innescato un processo di recesso con il conseguente recupero delle funzioni ad oggi ancora delegate all'Unione, sia quelle ultraquinquennali che quelle infraquinquennali, con effetto dall'1/1/2023. L'obiettivo sarà quello di supportare gli Amministratori nei rapporti e nella stipula di accordi con l'Unione e declinare un documento con cui disciplinare la reinternalizzazione delle funzioni ed il suo riavvio in capo esclusivamente a Mirandola.
--	--

OBIETTIVO STRATEGICO 6.1 – EROGARE SERVIZI EFFICIENTI ED EFFICACI

MISSIONE 01: Servizi Istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 01: Organi Istituzionali

OBIETTIVO OPERATIVO 6.1.7 - Individuazione ed istituzione di nuove procedure per migliorare i servizi attraverso una partecipazione attiva dei cittadini

Indicatore	Assessore di riferimento	Referente Tecnico	Anno Dup	Risultato 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Numero segnalazioni	GIUNTA COMUNALE	MARENGO DONATO SALVATORE	2021 2022 2023 2024		649	<649	<649	<649
Tempi di chiusura dei ticket		DIRIGENTI E RESPONSABILI DELL'ENTE			20 gg.	< 20 gg	< 20 gg	< 20 gg
STATO ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO	Nel 2021 si è attivata una nuova modalità di ricezione, smistamento e risoluzione delle problematiche rilevate attraverso un sistema informatico di ticketing al quale il cittadino può effettuare la segnalazione direttamente							

LE RISORSE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE

A seguito della variazione di bilancio del mese di Settembre 2022, si rende necessario adeguare gli stanziamenti di bilancio, classificati per missione e programma, necessari al raggiungimento degli obiettivi operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024.

Indirizzo Strategico	Missione	Programma	PREVISIONE 2022 al netto del FPV spesa	PREVISIONE 2023 al netto del FPV spesa	PREVISIONE 2024 al netto del FPV spesa	Assestato 2022 al netto del FPV	Assestato 2023 al netto del FPV	Assestato 2024 al netto del FPV
1.QUALITA' URBANA, ECONOMIA E SVILUPPO	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 - gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	296.013,08	294.306,32	294.306,32	324.641,54	295.646,32	295.646,32
		5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	22.380,00	22.380,00	22.380,00	43.410,00	29.380,00	24.380,00
		6 - Ufficio tecnico	6.767.775,33	3.916.423,50	1.971.517,63	9.985.439,33	4.393.398,04	2.767.582,17
	4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	1.492.758,81	162.500,00	162.500,00	2.863.976,32	353.002,17	347.606,17
	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	3.787.370,38	4.054.963,95	7.225.420,53	4.964.078,12	4.800.963,95	7.225.420,53
	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	469.167,79	448.126,85	447.126,85	462.017,05	489.553,39	488.553,39
	11 - Soccorso civile	2 - Interventi a seguito di calamità naturali	4.061.964,16	2.695.434,55	424.573,94	4.105.157,28	3.275.676,34	633.573,94
	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9 - Servizio						

Indirizzo Strategico	Missione	Programma	PREVISIONE 2022 al netto del FPV spesa	PREVISIONE 2023 al netto del FPV spesa	PREVISIONE 2024 al netto del FPV spesa	Assestato 2022 al netto del FPV	Assestato 2023 al netto del FPV	Assestato 2024 al netto del FPV
		7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	880.325,13	841.011,51	839.751,51	754.910,55	222.152,97	220.892,97
		8 - Cooperazione e associazionismo	20.419,26	20.419,26	20.419,26	34.829,08	20.419,26	20.419,26
	13 - Tutela della salute	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	84.100,18	82.770,19	82.770,19	55.179,59	5.000,00	5.000,00
2.POLITICHE SOCIALI TOTALE			3.326.883,33	2.680.757,35	2.762.068,29	3.955.070,39	2.821.484,67	2.788.062,37
3.QUALITA' DELLA VITA, SICUREZZA E MOBILITA'	3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	1.194.263,92	1.285.911,78	1.288.729,13	1.567.409,30	1.662.707,53	1.326.674,88
		2- Sistema integrato di sicurezza urbana	50.000,00	50.000,00	50.000,00	85.148,55	50.000,00	50.000,00
	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	775.778,75	699.890,75	699.890,75	911.327,48	712.890,75	712.890,75
		3 - Rifiuti						

Indirizzo Strategico	Missione	Programma	PREVISIONE 2022 al netto del FPV spesa	PREVISIONE 2023 al netto del FPV spesa	PREVISIONE 2024 al netto del FPV spesa	Assestato 2022 al netto del FPV	Assestato 2023 al netto del FPV	Assestato 2024 al netto del FPV
5. PROMOZIONE DEL TERRITORIO DAL CENTRO STORICO ALLE FRAZIONI	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2 - Giovani	38.917,66	35.845,40	35.845,40	52.955,41	37.764,64	37.764,64
	7 - Turismo	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	389.662,72	354.072,72	353.657,92	389.335,23	344.072,72	343.657,92
5. PROMOZIONE DEL TERRITORIO DAL CENTRO STORICO ALLE FRAZIONI TOTALE			1.815.272,65	2.082.392,42	1.621.909,50	2.462.564,23	2.188.837,81	1.707.628,74
6. GOVERNO DELLA CITTA'	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi istituzionali	567.376,11	588.945,05	607.521,90	617.249,40	628.388,38	627.069,44
		2 - Segreteria generale	764.255,01	728.933,40	723.533,40	696.501,20	760.306,49	747.906,49
		3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.457.689,38	1.417.592,45	1.404.433,58	1.480.285,86	1.673.429,65	1.627.616,44
		7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	396.					

2.2.1 La Programmazione triennale dei Lavori Pubblici

La programmazione dei lavori pubblici è disciplinata dalle seguenti norme:

- articolo 21 del D. Lgs. N. 50 del 2016 dispone che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo pari o superiore a €. 100.000,00 avviene sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, da predisporre e approvare, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente e della normativa urbanistica;
- con Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è stato approvato il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali ai sensi del comma 8° del suddetto articolo 21;
- con il Decreto ministeriale 29 agosto 2018 – Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 del Ministero delle Finanze è stato aggiornato il Principio contabile applicato concernente la programmazione.

Al Documento Unico di Programmazione viene allegato il Programma Triennale 2022/2024 delle Opere Pubbliche e l'elenco annuale, schema adottato con delibera di Giunta n. 8 del 14/02/2022, dove sono indicate le opere pubbliche che possiedono il livello minimo di progettazione previsto dalla normativa sopra citata per le opere pubbliche inferiori a 1 milione di euro; le opere pubbliche superiori ad 1 milione di euro che hanno il progetto di fattibilità approvato e le opere che sono contenute nei precedenti programmi triennali ed annuali, già finanziate ed impegnate nei bilanci di riferimento, per i quali i lavori non sono ancora stati avviati. Con questo adeguamento del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 viene aggiornato il Programma triennale delle OO.PP 2022/2024 come evidenziato nell'**Allegato 1)**

2.2.3 La programmazione del fabbisogno biennale di beni e servizi superiori a E. 40.000,00

La programmazione del fabbisogno biennale di beni e servizi, prevista dall'art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488, come modificata dal decreto legge 12 luglio 2004, n.168 (c.d. "decreto tagliaspese"), dall'art. 21, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 16/01/2018 n. 14, viene approvata con il Documento Unico di Programmazione. Le tabelle definite con D.M. del 16/01/2018 con l'indicazione degli affidamenti, che hanno copertura finanziaria nel bilancio 2022/2024 e che devono essere effettuati nel biennio di riferimento.

Con la variazione del mese di Novembre 2022 si è reso necessario integrare il programma biennale così come evidenziato nella tabella (**Allegato 2)**

2.2.4 La programmazione del fabbisogno del personale

A - QUADRO NORMATIVO

PREMESSA

La normativa vigente ed in particolare il principio contabile applicato alla programmazione finanziaria *armonizzata* degli enti locali, di cui all'allegato n.4/1 del D. Lgs. 118/2011, prevede che nel DUP siano inseriti tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente, tra cui, nell'ambito della presente Sezione Operativa, il Piano triennale dei fabbisogni di personale (di seguito PTFP).

Il PTFP è lo strumento attraverso il quale l'organo di vertice dell'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica. La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane.

L'adozione del PTFP trova riferimento in un complesso quadro normativo che nel tempo ha apportato significative modifiche alla disciplina riguardante l'organizzazione degli uffici e della programmazione del personale, introducendo una disciplina vincolistica in materia di spese di personale negli enti locali e di capacità assunzionale, diretta al contenimento delle stesse, che di seguito si riporta sinteticamente:

- l'art.91 del D.Lgs.267/2000 stabilisce che i comuni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale al fine di programmare la riduzione delle spese di personale;

- l'art.19, comma 8, della legge n.448/2001 (legge finanziaria 2002) stabilisce che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa, di cui all'art.39 della legge 449/97 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del "pareggio di bilancio";

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il *Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale*, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, comma 4-bis, D.Lgs. 165/2001 ed art.91 D. Lgs. 267/2000);
- verifica dell'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, commi 1 e 2, D.Lgs. 165/2001);
- rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
- approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. 198/2006 e art. 6, comma 6, D.Lgs. 165/2001);
- adozione del Piano della Performance (art. 10, comma 5, del D.Lgs. 150/2009);
- rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell'anno precedente (combinato disposto dell'art.9 della Legge 243/2012 ed art. 1, comma 707 e ss. Legge 208/2015);
- trasmissione, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato dell'attestazione del rispetto dell'obiettivo di saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 1 comma 470 Legge 232/2016);
- rispetto degli obblighi previsti dagli art. 27 del DL 66/2014, in materia di certificazione del credito;
- rispetto dei termini previsti dall'art.9 comma 1-quinquies DL 113/2016 (divieto di assunzione fino alla mancata approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché fino all'invio nei termini di legge dalla loro approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche)

In questo quadro di vincoli di spesa e di limitazioni alle assunzioni, la valorizzazione del patrimonio di professionalità e competenze, espresso dai dipendenti comunali è senz'altro lo strumento principale e irrinunciabile per l'Ente per il raggiungimento delle proprie finalità.

L'attuazione di una politica di gestione del personale direttamente funzionale alla imprescindibile salvaguardia del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e dei correlati livelli di prestazione dei servizi alla cittadinanza costituisce obiettivo strategico dell'Ente fin dall'inizio del mandato amministrativo, pur trovandosi ad operare in un contesto di crescente incertezza e di continuo cambiamento del quadro normativo.

In fase di programmazione del fabbisogno di personale si concretizza pertanto la necessità di coniugare l'obbligo, previsto dalla norma, di contenimento della spesa di personale, con la disponibilità di una dotazione di risorse e competenze in grado di svolgere le attività e le funzioni istituzionali e di perseguire i progetti e programmi prioritari, mediante i seguenti strumenti e presupposti di macro-organizzazione.

FACOLTA' ASSUNZIONALE

Il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, recante *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indetermin*

dell'anno recedente, è stata oggetto di revisioni ad opera di diversi interventi normativi.

Si riporta di seguito l'evoluzione normativa in materia di capacità assunzionale e limiti al turnover, valevoli per il **personale di qualifica non dirigenziale**:

Anno	% DI SPESA CORRISPONDENTE A CESSAZIONI ANNO PRECEDENTE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2011	20% spesa cessazioni anno 2010	DL 78/2010
2012	20% spesa cessazioni anno 2011	DL 78/2010
2013	40% spesa cessazioni anno 2012	DL 78/2010
2014	60% spesa cessazioni anno 2013	art.3, comma 5 DL 90/2014
2015	60% spesa cessazioni anno 2014	art.3, comma 5 DL 90/2014 La legge n.90/2015 (legge di stabilità 2015) ha previsto che per gli anni 2015-2016 gli enti locali destinino le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, al riassorbimento del personale provinciale, in seguito al processo di ricollocazione del personale provinciale in seguito al riordino delle funzioni di tali enti, determinando il blocco delle assunzioni negli enti locali.
2016	25% spesa cessazioni anno 2015 di personale di qualifica non dirigenziale	art. 1, comma 228, L 208/2015 (legge stabilità 2016) La legge n.90/2015 (legge di stabilità 2015) ha previsto che per gli anni 2015-2016 gli enti locali destinino le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, al riassorbimento del personale provinciale, in seguito al processo di ricollocazione del personale provinciale in seguito al riordino delle funzioni di tali enti; con nota prot.37870 del 18.07.2016 il D.F.P. prevede per gli enti locali di cui alla Regione Emilia-Romagna, il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 ed alle annualità anteriori al 2015, stante l'assenza o l'esiguo numero di personale in sovrannumero degli enti di area vasta di tale ambito territoriale.
2017	25% spesa cessazioni anno 2016 di personale di qualifica non dirigenziale	La percentuale di turn-over è innalzata dal 25% al 75% qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (art. 1, comma 228, L 208/2015 (legge di stabilità 2016, come modificato dal DL 50/2017)
2018	25% spesa cessazioni anno 2017 di personale di qualifica non dirigenziale	La percentuale di turn-over è innalzata dal 25% al 75% qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

	capacità assunzionale triennio precedente 2020, ovvero 2017-2019	
2021	100% delle cessazioni 2020 + resti di capacità assunzionale triennio precedente 2021, ovvero 2018-2020	Art. 3, comma 5, DL 90/2014

L'art.3, comma 5 del D.L. 90/2014, come modificato dall'art.4, comma 3 del DL 78/2015, prevedeva che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il **cumulo delle risorse** destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ed altresì l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.

La magistratura contabile già dal 2015 (rif. C.C. Sez. Autonomie n.26/2015 e successive pronunce Sezioni regionali), afferma che gli enti locali possono assumere a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni del triennio precedente 2011-2013 in deroga alle procedure di riassorbimento del personale provinciale di cui all'art.1 comma 424 della legge 190/2014; con successiva pronuncia n.28/2015 la C.C. Sez. Autonomie ha previsto che il riferimento al "triennio precedente" sia da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso, rispetto all'anno in cui si intenda effettuare le assunzioni. La pronuncia introduce la regola del budget annuale "cumulato" con i "resti" derivanti dal triennio precedente: per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, la magistratura contabile ha nel tempo affermato e consolidato il principio secondo il quale nel novero delle cessazioni intervenute nell'anno precedente, debbano includersi "tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora coperte alla data di riferimento" (cfr. Sez. Riunite in Sede di Controllo 52/2010); tale orientamento è stato nel tempo esteso anche agli enti soggetti al patto di stabilità; ne deriva pertanto che nell'interpretazione fornita dalla Sezioni Riunite e confermata nel tempo dalle varie pronunce susseguite da parte delle varie sezioni regionali, nel calcolo delle cessazioni intervenute nell'anno precedente possono essere considerate anche quelle "intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, refluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione".

	medesima annualità + resti di capacità assunzionale quinquennio precedente 2019, ovvero 2014-2018	introduce nel computo delle facoltà di assunzione di ogni anno, per il triennio 2019-2021, anche le cessazioni programmate nella medesima annualità e la possibilità di utilizzo dei resti di facoltà ass.li dei 5 (anziché dei soli 3) anni precedenti, fermo restando che le cessazioni computabili sono solo quelle che producono il relativo turn-over (escluse ad es. le cessazioni per mobilità).
2020	100% delle cessazioni avvenute nel 2019 e delle cessazioni programmate nella medesima annualità + resti di capacità assunzionale quinquennio precedente 2020, ovvero 2015-2019	Art. 3, comma 5, DL 90/2014 come modificato da art. 14-bis D.L. 4/2019 conv. in Legge 26/2019: introduce nel computo delle facoltà di assunzione di ogni anno, per il triennio 2019-2021, anche le cessazioni programmate nella medesima annualità e la possibilità di utilizzo dei resti di facoltà ass.li dei 5 (anziché dei soli 3) anni precedenti, fermo restando che le cessazioni computabili sono solo quelle che producono il relativo turn-over.
2021	100% delle cessazioni avvenute nel 2020 e delle cessazioni programmate nella medesima annualità + resti di capacità assunzionale quinquennio precedente 2021, ovvero 2016-2020	Art. 3, comma 5, DL 90/2014 come modificato da art. 14-bis D.L. 4/2019 conv. in Legge 26/2019: introduce nel computo delle facoltà di assunzione di ogni anno, per il triennio 2019-2021, anche le cessazioni programmate nella medesima annualità e la possibilità di utilizzo dei resti di facoltà ass.li dei 5 (anziché dei soli 3) anni precedenti, fermo restando che le cessazioni computabili sono solo quelle che producono il relativo turn-over.

Di seguito la disciplina in materia di capacità assunzionale per il **personale dirigenziale**

Con riferimento alla capacità assunzionale del personale di qualifica dirigenziale si ricordano di seguito due recenti interventi normativi:

- a) la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, per il triennio 2016-2018, percentuali di turn-over differenziate per personale dirigenziale e non dirigenziale;
- b) l'art. 25, comma 4 del D.Lgs.75/2017 ha abrogato l'art.1, comma 219 della legge di 208/2015 (ove si prevedeva, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della legge 124/2015, di riforma della dirigenza pubblica, l'indisponibilità dei posti di qualifica dirigenziale vacanti alla data del 15 ottobre 2015), riprist

		ass.li dei 5 (anziché dei soli 3) anni precedenti, fermo restando che le cessazioni computabili sono solo quelle che producono il relativo turn-over.
--	--	---

Mobilità

Nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente non sono ricomprese quelle derivanti da trasferimenti per **mobilità**, ai sensi dell'art.30 del D.lgs.165/2001, in ragione del principio di neutralità finanziaria della mobilità stessa, affermato dai consolidati orientamenti della magistratura contabile. Infatti per consolidato indirizzo interpretativo della Corte dei Conti, le acquisizioni/cessioni di personale realizzate tramite l'istituto della mobilità volontaria ex art. 30 D.lgs. 165/2001, tra enti sottoposti a vincoli assunzionali (ai sensi dell'art. 1, comma 47, della Legge 311/2004), non incidono sul budget assunzionale a disposizione degli enti, in quanto le relative cessazioni non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni (cfr. per tutte Sezione Lombardia deliberazioni n.85/2015/PAR, n. 539/2013/PAR, n. 90/2013/PAR, n. 304/2012/PAR, n. 69/2012/PAR, n. 51/2012/PAR, Sezione Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, deliberazione Sezioni Riunite n. 59/CONTR/2010). Tale orientamento risulta, inoltre, confermato a livello normativo con particolare riferimento all'art. 1, comma 47, della Legge 311/2004, ove previsto che <<In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente>>. In tale contesto si richiama inoltre la disciplina della **mobilità compensativa** (c.d. interscambio) l'art. 7 del D.p.c.m. n. 325 del 5.8.1988 che prevede che <<è consentita in ogni momento ... la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza e di quella di destinazione

- nel caso di personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione può avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni ed è considerata nuova assunzione;
- nel caso di personale originariamente assunto a tempo pieno, che successivamente ha chiesto la riduzione d'orario, la trasformazione che riepande il rapporto a tempo pieno non è assimilabile a nuova assunzione.

Con riferimento agli obblighi assunzionali delle categorie protette di cui alla Legge n. 68/99 si prevede che l'Ente sia tenuto alla copertura della quota d'obbligo, relativamente ai soggetti disabili, di cui alla legge in parola, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, come previsto dall'art. 7, comma 6, del D.L. n. 101/2013, convertito in L. n. 125/2013; tali assunzioni non rientrano pertanto tra le quote assunzionali, né nel calcolo del contenimento della spesa di personale.

Resta ferma la possibilità per le Unioni di avvalersi dell'istituto della compensazione (come da ultimo sancito con accordo Governo, regioni ed Enti Locali del 20.12.2017).

Comuni aderenti ad Unioni e cessione di capacità assunzionale

Per i Comuni aderenti ad Unioni di Comuni trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.32, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 (modificato dall'art.22 comma 5-bis del DL 50/2017, comma inserito in sede di conversione in Legge 96/2017), ove si prevede la **possibile cessione in Unione della relativa capacità assunzionale, da parte dei comuni aderenti alla stessa.**

Calcolo capacità assunzionale

Per quanto concerne gli elementi di calcolo della capacità assunzionale, valgono i seguenti criteri di calcolo:

- la quantificazione della capacità assunzionale va determinata tenendo conto delle cessazioni nell'anno precedente e sommando gli eventuali resti assunzionali;
- i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il periodo successivo alla maturazione (da ultimo quinquennio);
- il costo dei cessati è su base annua a prescindere dalla data di cessazione
- il costo da conteggiare coincide

2) il **DM 17.03. 2020** della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica, recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* (pubblicato in Gazzetta ufficiale del 27.04.2020) con il quale viene data attuazione alla suddetta norma.

Il DM a decorrere dal 20.04.2020, disciplina i seguenti ambiti:

- specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- individuazione dei valori-soglia per fascia demografica del suddetto rapporto, distinguendo tra valore-soglia più basso (Tab.1) e valore-soglia più alto (Tab.3).

3) la **circolare esplicativa** del 13.05.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 11.09.2020 con cui il Ministero per la p.a., di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, che tre le altre, chiarisce:

- con riferimento al solo anno 2020 sono fatte salve le procedure assunzionali avviate prima del 20 aprile 2020, a patto che, siano state effettuate le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 e siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al par. 1 dell'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011);

- la maggior spesa di personale rispetto ai valori soglia, definiti dal D.M. 17.03.2020, derivante dalle procedure assunzionali avviate prima del 20.04.2020, è consentita solo per l'anno 2020. A decorrere dal 2021, i Comuni che sulla base dei dati 2020 si collocano, anche a seguito della maggiore spesa, fra le due soglie minime e massime individuate dal predetto decreto attuativo, assumono, come parametro soglia a cui fare riferimento nell'anno successivo, il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020.

- le entrate correnti da considerare ai fini del calcolo delle capacità assunzionali sono quelle riportate negli aggreg

ELEMENTI DI CALCOLO DELLA FACOLTA' ASSUNZIONALE - DM 17.03.2020

Per quanto concerne la determinazione della facoltà assunzionale, secondo il DM 17.03.2020, seguenti criteri di calcolo:

1. rapporto spesa di personale / entrate correnti, dato da:

numeratore: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio di determinazione del nuovo aggregato di spesa di personale, in correlazione a quello previsto ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge 296/2005

Art.1 comma 557 e 557-bis legge 296/2006	Art.2, comma 1 DM 17.03.2020
Retribuzioni lorde, inclusive del trattamento accessorio, per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato	Spesa per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato
Spese per co.co.co., somministrazione, altre forme di lavoro flessibile, convenzioni, LSU, contratti formazione lavoro	Spesa per co.co.co., spese per somministrazione
Spese per incarichi art. 110 Tuel	Spese per incarichi art. 110 Tuel
Spese sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (Asp e Unione)	Spese sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (Asp e Unione)
Oneri riflessi	Oneri riflessi
IRAP	//
Esclusioni: oneri per rinnovi contrattuali, ecc..	//

denominatore: entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rend

d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2%	31,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%	30,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,0%	31,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6%	31,6%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,8%	32,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,3%	29,3%

3. percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, rappresentati nella Tabella 2 (per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia più basso della Tab. 1):

Comuni	2020	2021	2022	2023	2024
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	23%	29%	33%	34%	35%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23%	29%	33%	34%	35%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20%	25%	28%	29%	30%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19%	24%	26%	27%	28%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17%	21%	24%	25%	26%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9%	16%	19%	21%	22%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	7%	12%	14%	15%	16%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	3%	6%	8%	9%	10%
i) comuni con 1.500.000 di					

	A decorrere dal 2025, applicazione di un turn over pari al 30%, fino al conseguimento del valore soglia di cui alla Tabella 3.
--	--

Ne consegue come la nuova disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, preveda il superamento delle previgenti regole fondate sul turnover (cessazioni anno precedente più resti di capacità assunzionale dell'ultimo quinquennio), basandosi su criteri di sostenibilità finanziaria della spesa di personale (in tal senso si veda il recente pronunciamento della Corte dei Conti Sezione Regionale Emilia-Romagna n. 32/2020)

PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Si riportano di seguito le principali disposizioni normative in materia di reclutamento:

- Art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, di disciplina delle preventive procedure di mobilità, finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato, obbligatorie prima dell'indizione di concorsi pubblici;
- Art. 30 del D.Lgs. 165/2001, di disciplina delle preventive procedure di mobilità, finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato, rispetto alle quali le norme, la giurisprudenza e gli interventi della magistratura contabile hanno nel tempo affermato i principi di obbligatorietà, prima dell'indizione di concorsi pubblici (fatta salva la possibile deroga per il triennio 2019-2021, prevista dall'art. 3, comma 8 della legge n.56 del 19.06.2019 richiamata al precedente paragrafo "Mobilità"), nonché di neutralità rispetto all'utilizzo di capacità assunzionali degli enti;
- Art. 35 del D.Lgs. 165/2001 contenente la disciplina delle procedure di reclutamento ordinario a tempo indeterminato, nonché le procedure di reclutamento speciale;
- Art.91, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 ove prevista la disciplina generale in materia di efficacia delle graduatorie concorsuali degli enti locali, pari ad un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo (in tal senso anche il predetto art.35, comma 5-ter del D.Lgs. 165/2001);
- Art. 36 del D.Lgs.165/2001, volto a disciplinare il ricorso al lavoro flessibile nelle PP.AA.; in tale ambito si richiama il sopra citato DL 101/2013 e le disposizioni ministeriali (in particolare la circolare del DFP n.5/2013), in materia di utilizzo graduatorie vigenti per assunzioni a tempo determinato at

validità delle graduatorie di concorsi pubblici di accesso al pubblico impiego; pertanto da ultimo le graduatorie, approvate nell'anno 2018 hanno validità fino al 31.12.2021, mentre a partire dall'1.01.2019, hanno durata triennale;

- il combinato del comma 361 e 365 della suddetta legge, sancisce che le graduatorie delle procedure concorsuali bandite dall'1.01.2019, siano utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso (l'art.14-ter, comma 1 del DL 4/2019, convertito con modificazione in legge n.26 del 28.03.2019, in deroga ha previsto la possibilità di dare corso allo scorrimento delle graduatorie nel solo caso di mancata costituzione o avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori).

c) la Legge di stabilità 2020, n.160/2019 di nuovo interviene in materia di validità ed utilizzo di graduatorie concorsuali, prevedendo nello specifico:

- l'art.1 comma 147, rivede i termini di validità delle graduatorie, con particolare riferimento all'arco temporale 2011-2019;

- il comma 148, abroga le disposizioni della legge di stabilità 2019, nella parte in cui prevedeva l'utilizzo delle graduatorie di concorso per la sola copertura dei posti messi a concorso, mediante assunzione dei vincitori;

- il comma 149 ridetermina in un biennio di validità delle graduatorie dal 2020.

Ne consegue pertanto il seguente quadro:

GRADUATORIE	VALIDITA'
graduatorie approvate nell'anno 2011	utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità. (art.1 comma 147)
graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017	utilizzabili fino al 30 settembre 2020 (art.1 comma 147)
graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019	utilizzabili entro tre anni

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MIRANDOLA

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	13.163.277,70	12.662.152,61	9.836.311,89	35.661.742,20
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	3.222.146,71	1.363.605,93	0,00	4.585.752,64
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	150.000,00	457.299,57	0,00	607.299,57
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	16.535.424,41	14.483.058,11	9.836.311,89	40.854.794,41

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MIRANDOLA

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
ORLANDINI MARIA

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MIRANDOLA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile =

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MIRANDOLA

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
ORLANDINI MARIA

Note
(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MIRANDOLA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
LODI CARMEN

Note
(1) breve descrizione dei motivi

